

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

*Nell'interesse di*

**Barone Giuseppe**, nato a Taurianova (RC), il 22/09/1988, c.f. c.f. BRNGPP88P22L063T, residente in Milano, via G. Gucciardi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Monti (C.F. MNTLSN84M41F205T – pec [alessandra.monti@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandra.monti@milano.pecavvocati.it) - del Foro del Milano, per effetto di specifico mandato allegato al presente atto, presso il cui studio legale, corrente in Milano alla via Polesine n. 23 è eletto domicilio fisico, con comunicazione di voler ricevere notifiche relative alla presente procedura a mezzo corrispondenza certificata, all'indirizzo indicato

-ricorrente-

contro

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., prof. G.ppe Valvitara, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, pec [dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it), C.F. 80185250588, domiciliato ope legis presso Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Es. Avvocato Generale p.t., o suo delegato con sede in via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma; pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

e

**Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia**, C.F. 97254200153, in persona del Dirigente resp.le p.t., dott.ssa Luciana Volta, con sede in via Polesine, 13- 20139 Milano, pec: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), domiciliato ope legis presso Avvocatura di Stato - Distretto di Milano, in persona dell'Avvocato Distrettuale p.t. od Avvocato di Stato delegato, con sede in Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - 20122 Milano, pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) - [milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it)

e

**Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano**, C.F. 97254200153, in persona della riv. Dirigente resp.le p.t., dott.ssa Letizia Affatato, con sede in Via Soderini, 24 – 20146 Milano, pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it), domiciliato ope legis presso Avvocatura di Stato - Distretto di Milano, in persona

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

dell'Avvocato Distrettuale p.t. od Avvocato di Stato delegato competente per territorio, con sede in Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - 20122 Milano, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it - milano@mailcert.avvocaturastato.it

e

**I.C. "E. Olmi"**, in persona della riv. Dirigente Scolastica p.t., dott.ssa Roberta Colombo, con sede in via Maffucci, 60 - Milano, cod. meccanografico miic8fp00t, c.f. 97667360156 - pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it domiciliato ope legis presso Avvocatura di Stato - Distretto di Milano, in persona dell'Avvocato Distrettuale p.t. od Avvocato di Stato delegato competente per territorio, con sede in Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - 20122 Milano, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it - milano@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

**Nonché eventualmente contro**

tutti i soggetti inseriti nella vigente graduatoria provinciale permanente Ata, qualifica di collaboratore scolastico, di competenza MIM-USR Lombardia e MIM-UST Milano, in cui il ricorrente è, ancora, inserito pendendo termine per impugnazione del decreto di risoluzione contrattuale USR-Lombardia, Ufficio X, AT Milano prot. U.0001663-08.07.2024, qualora fosse ritenuto sussistere loro pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

**Per**

**Sentir dichiarare l'illegittimità, la disapplicazione, ordinare, sospendere, revocare Decreto USR Lombardia-Ufficio X A.T. Milano prot. U.0001663-08/07/2024 e atto IC "E. Olmi" prot. n. 0004870-10/07/2024 e, in via autonomia, dichiarazione del diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e reinserimento nella graduatoria permanente provinciale A.T.A., profilo Collaboratore scolastico, a.s. 2016/17 – graduatoria a.s. 2017/18, con dichiarazione di servizio svolto di fatto e di diritto, con connessi reintegro in servizio nella scuola di titolarità e relative**

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

**attribuzioni retroattive stipendiali, previdenziali, assicurative, assumendo i necessari provvedimenti d'urgenza anche relativi alla prosecuzione della detenzione dell'abitazione accessoria alla mansione di custodia dell'edificio scolastico.**

**Esposizione fattuale e giuridica:**

L'odierno ricorrente, fino allo 08/07/2024, era dipendente a tempo indeterminato del MIM con qualifica di Collaboratore scolastico, con mansione accessoria di custode ed annessa assegnazione dell'abitazione, presso l'I.C. "E. Olmi" di cui alla vocatio in jus. L'assunzione di tale incarico avveniva per effetto, prima, dell'inserimento del medesimo ricorrente nella Graduatoria III<sup>a</sup> fascia Ata e, successivamente, del passaggio alla graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato ex D.lgs. 297/94, maturato il requisito di ventiquattro (24) mesi di contratti a tempo determinato (bando DG.R. Lombardia prot. n. 5185/2017, a.s. 2016/17, graduatorie a.s. 2017/18). Requisito per l'inserimento nelle graduatorie suddette era (ed è) il possesso di diploma di scuola superiore di II grado o l'equivalente diploma di qualifica professionale: requisito maturato dall'odierno ricorrente nell'a.s. 2011/12, del tipo "Diploma di Qualifica professionale per Operatore dei servizi della ristorazione settore cucina", a seguito del sostenimento di Esame di Stato, *in qualità di candidato esterno* (partecipante alla sola sessione d'esame, non frequentante classi), iscritto all'Istituto paritario Voltaire, con sede in Napoli. Detto istituto era autorizzato all'esercizio formativo dall'USR Campania, con decreto 24/52 Ufficio Parità Scolastica del 28/07/2010 nonché USR Campania, Prot.AOODRCA.11573\_30.06.2010 (cfr. doc. 01). La prova dell'effettivo e valido ottenimento del titolo di studio si ha, principalmente, con l'attestazione di presenza alla sessione d'esame anzidetta e relativo scrutinio ritratti nel registro degli esami (cfr. doc. 02). Dopo plurali, verificate supplenze, il collocamento, per titoli e servizi, del ricorrente nella posizione 384, p. 16, determinava la contrattualizzazione a t.i., ex graduatoria UST Milano, Uff. X, prot. n. 13485-20/07/17 (cfr. doc. 03). Prima dell'assunzione a t.i., -come anticipato-, il ricorrente prestava ripetuti servizi temporanei presso l'Amministrazione scolastica convenuta e, ripetutamente, la sua posizione veniva sottoposta a controllo di effettività e validità da parte di varie scuole nonché da parte del MEF-RTS Milano (cfr doc.

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

04). Tutti i controlli amministrativi avevano esito di regolarità, sia formale che sostanziale, circa dichiarazioni e produzioni documentali necessarie alla presenza in graduatoria e conseguenti contrattualizzazioni. Tra l'altro, come evidenziato da confacente giurisprudenza (**cfr. doc. 05 - Trib. Pavia, sez. Lavoro sent. n. 106 del 30.03.2021**), il MIM ben poteva compiere perito controllo dei titoli del sig. Barone Giuseppe ed eventualmente agire avverso falsità od illegittimità in quanto tutta la documentazione dell'Ist. Voltaire, dopo la sua cessazione, è in custodia presso l'Ist. Ferraris-Galilei di Napoli, cioè presso una diretta articolazione ministeriale. Dunque, si aveva -come si ha- confronto con presunzione di perizia *-più volte impiegata-* da parte di plurali uffici dell'Amministrazione scolastica nella sussunzione della fattispecie/posizione lavorativa del sig. Barone G. nella confacente legislazione di riferimento. Il tutto con conseguente, legittimo affidamento incolpevole da parte dell'odierno ricorrente circa la conferma della bontà della sua posizione lavorativa. A ciò si aggiunge la risalente correttezza dell'agire del ricorrente quale mero utente dell'Ist. Voltaire nell'accettare un'offerta formativa, non potendo né dovendo conoscere le specificità dell'interpretazione della legislazione scolastica, considerata, altresì, la distribuita competenza nazionale e regionale. L'odierno ricorrente nel corso di oltre dieci (10) anni di servizio vedeva consolidati i suoi diritti anche per gli esiti positivi dei vari controlli e nessun rilievo riceveva sulla sua prestazione, fino al 27.05.2024: data della notifica dell'atto prot. n. 13668 da parte di UST Milano, Uff. X (cfr. doc. 06). Detto atto comunicava l'avvio di procedura per la cancellazione dell'odierno ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente, dunque licenziamento. Nei termini a difesa indicati nel citato atto (10 gg), veniva prodotta una memoria difensiva, con istanza di sospensione del procedimento per consentire l'accesso agli atti presso l'Istituto "Ferraris-Galilei" di Napoli, quale depositario della documentazione dell'estinto Ist. Voltaire (cfr. doc. 07). *La posizione difensiva proposta, nella ristrettezza del termine concesso, vista la complessità della situazione, poteva, solo, fare minimo riferimento ad elementi di fatto e diritto notori e contrari alla stessa Amministrazione, per fattispecie identiche, non considerati pur sussistendo la loro definitività a favore dei dipendenti diplomati Ist. Voltaire negli a.s. 2011/12* (cfr. doc. 08 - **Trib. Pavia,**

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

**sez. Lavoro, sent. n. 106 30.03.2021, confermata innanzi dalla C.d.A Milano, sez. Lavoro, sent. n. 1122 del 23.09.2021).** In data 08/07/24 veniva notificato al sig. Barone Giuseppe il Decreto USR Lombardia-Ufficio X A.T. Milano prot. U.0001663 disponente il suo depennamento dalle graduatorie di appartenenza e conseguente risoluzione del contratto di lavoro a t.i.; conseguente era l'atto prot. n. 0004870-10/07/2024 dell'I.C. "E. Olmi" di richiesta rilascio dell'immobile in detenzione per la mansione di custode revocatagli (cfr. doc. 09). Considerata l'estrema ed immediata gravità della situazione realizzatasi con perdita dell'unico lavoro e dell'unica fonte di reddito per sé e per il proprio figlio minore (08 anni) oltre che della loro abitazione (goduta a titolo gratuito), sussistendo concrete ragioni di tutela della propria posizione lavorativa e personale, l'odierno ricorrente decideva di investire codesta Ill.re Magistratura del Lavoro per l'assunzione di provvedimenti urgenti ritenuti necessari per la tutela dei suoi interessi da conseguenze pregiudizievoli, anche irreparabili, oltre che un primo accertamento di correttezza della propria posizione, il tutto fondato sulle seguenti ragioni:

***A) Sul fumus boni juris:***

Sebbene la bontà, di fatto e diritto, della posizione dell'odierno ricorrente emerga dalla superiore narrativa di premessa, è opportuno l'ulteriore dettaglio. In primis, va considerato il rapporto tra la complessità della legislazione scolastica, regionale e nazionale, e l'essere utente-consumatore dell'odierno ricorrente in quanto, ex post, la particolarità della fattispecie Voltaire -*come notorio*- doveva essere oggetto di tutti i gradi della G.A. e della G.O.. Il sig. Barone Giuseppe era mero cliente e si affidava, in buona fede, all'Ist. Voltaire per il conseguimento di titolo di studio professionale settore ristorazione. Quanto espostogli riguardava la normale informazione dei clienti circa il percorso formativo, con naturale affidamento alla professionalità, non dovendo l'utente avere cognizione od approfondimento di particolarismi dell'ordinamento scolastico. La professionalità dell'Ist. Voltaire era pacifica e spendibile per il supporto di specifiche norme USR Campania e ***Tar del Lazio, ordinanza cautelare n. 964/2012 (cfr. doc. 10)***, attribuite all'Istituto Voltaire lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

*per l'intero ciclo di studi e naturale. Ad ulteriore supporto, appare d'utilità riportare quanto statuito da **TAR del Lazio Roma, Sez. III bis, 23/03/2022, n. 3288**: "L'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 62 del 2000 deve essere inteso nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori."*

Sulla stessa posizione **T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 23/02/2022, n. 2156**: "*In materia di istruzione, in tema di istituzione di più di una classe terminale per gli studenti lavoratori, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 62 del 2000, previa verifica delle condizioni giustificative, non va preclusa la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori*". Pertanto, anche considerata la situazione degli iscritti all'Ist. Voltaire, a.s. 2011/12, tra i quali l'odierno ricorrente, intesi, altresì, i richiamati atti di bilanciamento dell'USR Campania sussisteva affidamento sulla piena validità del percorso formativo proposto. L'odierno ricorrente, in buona fede, si iscriveva per il conseguimento del diploma di qualifica a titolo di candidato esterno-privatista, cioè per la sola partecipazione alla sessione d'esame di maturità per l'a.s. 2011/12, senza frequenza in classe. Dunque, la contestazione giuridica di illegittimità di titoli di studio conseguiti, tramite l'Ist. Voltaire, sessione d'esame a.s. 2011/12, relativamente a classi terminali di studenti istituite in detto a.s., è da considerare infondata, in fatto e diritto, per due ordini di ragione: 1) l'Ist. Voltaire disponeva della situazione di fatto-esigenze studenti fin dall'a.s. 2011/12 nonché dello status di scuola paritaria dall'a.s. precedente quello di iscrizione dell'odierno ricorrente (cfr. C.A. Milano, sez. Lavoro, sent. n. 1122/21); 2) il regime giuridico (candidato esterno) di partecipazione alla sessione d'esame a.s. 2011/12 è differente da quello ordinario per gli studenti frequentanti il ciclo di studi. Infatti, la normativa generale di riferimento per i candidati esterni è quella di cui alla L. n. 01/2007, (art. 1 sostitutivo art. 2 L. n. 425/97), che prevede un iter proprio di partecipazione all'Esame di Stato senza la frequenza dell'anno scolastico in una classe (nuovo art. L. n. 425/97 ex art. 1 L. n. 01/07: "4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. 5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi."). Per inciso, deve essere precisata conferma dell'anzidetto regime in sede di riforma scolastica di cui al D.lgs. n. 62/17, art. 14.

Sul primo ordine di ragione (validità della sessione d'esame a.s. 2011/12 per Ist. Voltaire), è utile rinviare, inoltre, all'assunto nella sentenza **Corte d'Appello di Torino, n. 287 del 18/05/22** (cfr. doc. 11) la cui sostanza è concentrata sull'assorbimento, in materia di parità scolastica, della L. 62/2000, i cui due commi all'unico articolo così recitano: "*1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Alla luce di tale previsione normativa, richiamata da ambedue le parti in causa, è dunque pacifico che il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporti quale effetto consequenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale,*

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

*come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le Li. Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto prevede: "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".* Invero, in relazione alle previsioni di cui all'articolo unico della L. n. 62 del 2000 è stato chiarito che "per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". **(TAR Lazio Latina sez. I n. 02/2023)**. Dunque, l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica all'Ist. Voltaire, sin dall'anno 2011 e successivamente confermata e convalidata non può che far ritenere che già in tale anno scolastico l'Istituto anzidetto fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali (ex l. 62/00). Pertanto, data la validità dell'indizione e della partecipazione alla citata sessione d'esame, il sig. Barone effettivamente e validamente conseguiva il titolo di Diploma di qualifica professionale utilizzato per l'inserimento della graduatoria III fascia Ata. L'effettività e la validità predette sono dimostrate dall'estrazione del registro Esami di Stato a.s. 2011/12 Ist. Voltaire, ex L. n. 241/90, art. 22 e ss, dalla quale si evince presenza e scrutinio (cfr. doc. 12). A ciò, pur non disponendo della pergamena, si aggiunge il possesso di attestato validamente rilasciato dallo stesso Istituto paritario tramite sua rappresentanza legale in atto di pubblico ufficiale **[cfr. doc 13 Trib. Modena, sez. Lav. Sent. 134/22: "pur in assenza di pergamena sia possibile dimostrare di avere acquisito un determinato titolo di studio o di qualifica, non potendo gravare sul discente/utente il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico, e ciò in particolare per quanto riguarda i diplomi acquisti presso**



Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

*istituti paritari, posto che per le pubbliche amministrazioni l'esibizione dell'originale non dovrebbe essere necessario; Trib. Treviso, ord. 30.09.19, ex art. 700 c.p.c., rg.nr. 913/19; C. C. Pen. 2015 sent. n. 38466; C.C., Sez. V penale, sent. con la sentenza n. 15367/2014 nonché C.C. Sez. V penale, n. 6138/1991].* Data l'urgenza della presente azione giudiziale, è di necessità esprimere riserva di successivi complementi probatori a seguito dell'atteso riscontro all'accesso agli atti compiuto -e non ancora riscontrato- nei confronti di USR Campania (cfr. doc. 14) relativamente all'estrazione di quanto legittimante la sessione Esame di Stato a.s. 2011/12 in favore dell'Ist. Voltaire. Ciò è di rilievo primario perché l'USR Campania, uff. VII – Parità Scolastica dichiarava *"...in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III,IV,V del predetto corso di studio, le suddette classi , in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011- 2012 , sono da ritenersi paritarie "*. Considerata, alla data odierna, l'inerzia dell'USR Campania nel riscontrare l'accesso agli suddetto, per la spiegazione della presente argomentazione è necessario il rinvio integrale alla sentenza n. 1122 del 23.09.21 della C. d'Appello di Milano, sez. Lavoro" (cfr. doc. 08).

In virtù e per effetto di quanto argomentato, la posizione dell'odierno ricorrente è valida in quanto partecipante direttamente e solamente alla sessione d'esame alla quale, con pari validità, l'Ist. Voltaire era autorizzato dall'USR Campania a seguito del riconoscimento dello stato di scuola paritaria (cfr. doc. 01) e successiva precisazione relativamente all'a.s. 2011/12. In base a quanto, ora, spiegato la risoluzione del rapporto di lavoro e conseguenti determinazioni realizzata dall'UST Ufficio X di Milano sono illegittime per violazione di Legge e fondano, ex adverso, il diritto dell'odierno ricorrente alla ricostituzione della sua posizione lavorativa. Segnatamente, si ritiene che la P.A. convenuta non consideri la specificità di fatto e normativa (regionale e nazionale) della posizione del sig. Barone Giuseppe diversamente da quanto -si desume- correttamente valutato in occasione dei rituali controlli amministrativi, sugli stessi presupposti, compiuti negli anni precedenti dalla stessa Amministrazione scolastica (cfr. doc. 03). In aggiunta a tale argomentazione, deve essere risaltata in eccezione di invalidità piena, ex L. n. 241/90 smi, art. 21 nonies, l'illegittimità dei

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

provvedimenti oggetto della presente impugnazione, in quanto intervenuti oltre il termine indicato nella disposizione riportata nonché nella prescrizione di cui alla L. n. 69/09, non sussistendo alcun mendacio da parte dell'odierno ricorrente né pendendo contro il medesimo azione penale di confacente accertamento la cui esperibilità -si rammenta- sarebbe stata agevole, ove fondata, stante la custodia della documentazione dell'Ist. Voltaire da parte dello stesso MIM attraverso l'Ist. Ferraris-Galilei di Napoli. A ciò deve essere aggiunto, soprattutto, il dato fattuale e giuridico, che la posizione contrattuale e lavorativa dell'odierno ricorrente riceveva plurali accertamenti positivi da parte dell'Amministrazione scolastica e finanziaria, con attestazione di piena regolarità di tutti i requisiti e presupposti, formali e sostanziali; dunque, anche della tipologia di titolo di studio posseduto e modalità di conseguimento che, solo, col decreto USR Lombardia Uff. X venivano eccepiti dieci anni dopo l'inizio del rapporto lavorativo.

***B) Sul periculum in mora***

In congiunzione con le argomentazioni a sostegno del *fumus boni juris*, è di necessità l'assunzione di provvedimenti urgenti da parte di codesta Ill.re Magistratura, in persona del Preg. Giudice designato, poiché l'avvenuta risoluzione del contratto di lavoro, in data 08/07/2024, ha determinato l'estinzione immediata dell'unica fonte di reddito dell'odierno ricorrente determinante per il suo sostentamento e per quello del figlio minore (08 anni) con lui convivente (cfr. doc. 15). Altresì, l'estinzione della mansione di custode determinerà entro pochi giorni il rilascio dell'abitazione in detenzione per il servizio di custodia con l'effetto di privare il ricorrente ed il figlio dell'indispensabile luogo di residenza. Detto fatto presenta ulteriore gravità per l'indisponibilità di reddito per poter locare una soluzione abitativa adeguata. Dunque, è di tutta evidenza l'esistere di pregiudizio grave ed irreparabile, imminente e, già, in parte verificatosi, in danno dell'odierno ricorrente e della prole per privazione di reddito e di abitazione con conseguente incisione profonda delle integrità giuridiche e psicofisiche coinvolte e dipendenti dalla lesione del diritto del ricorrente al lavoro e detenzione dell'immobile custodiale come collaboratore scolastico con mansione

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

accessoria di custode presso l'I.C. "E. Olmi" corrente in Milano, suo status estinto dal decreto USR Lombardia-A.T. Milano Uff. X, prot. n. U.0001663-08/07/2024 e atto IC "E. Olmi" prot. n. 0004870-10/07/2024. Pertanto, risultano fondati ed indifferibili provvedimenti urgenti atti a limitare il danno integrato ed evitare ulteriore e diffusa incisione patrimoniale e non patrimoniale che la durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe, senza dubbio, in maniera grave ed irreparabile.

Nel caso di specie è evidente, come descritto, il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici ed umani ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente e delle opportunità di lavoro e di soddisfazione di esigenze di vita personale e familiare. Sussiste dunque, in concreto, l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del "bene della vita" che il legislatore ha inteso garantire in quanto nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) in quanto al ricorrente è, allo stato, privato il diritto di poter stipulare contratti di lavoro ciò traducendosi in una perdita di professionalità e di chance come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile adito, Sezione Lavoro, in persona del GdL designato, affinché, contrariis reiectis, in accoglimento delle argomentazioni, in fatto e diritto, enucleate a

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

fondamento del presente ricorso, assumendo, all'uopo, i ritenuti provvedimenti d'urgenza,  
*Voglia:*

1. Previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione dei Decreto USR Lombardia-Ufficio X A.T. Milano prot. U.0001663-08/07/2024 ed atto-provvedimento IC "E. Olmi" prot. n. 0004870-10/07/2024, rispettivamente, di depennamento dalle graduatorie provinciale permanente ATA Milano e revoca della detenzione dell'immobile in godimento per servizio di custodia;
2. Accertare e dichiarare la idoneità e validità del titolo di qualifica professionale in possesso del ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA e graduatoria provinciale permanente ATA a.s. 2016/17, per a.s. 2017/18, profilo di Collaboratore Scolastico;
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come vigente allo 08/07/2024, risolto a seguito del Decreto USR Lombardia-Ufficio X A.T. Milano prot. U.0001663-08/07/2024 e, per l'effetto, riattribuire al medesimo ricorrente la detenzione dell'immobile di custode il cui rilascio è previsto dall'atto IC "E. Olmi" prot. n. 0004870-10/07/2024;
3. Condannare l'Amministrazione scolastica a disporre il reinserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente Ata provincia di Milano con riattribuzione del pieno punteggio, per titoli e servizi, maturato fino alla data 08/07/2024 e maturando fino alla data dell'effettivo reinserimento e valore di fatto e giuridico del servizio prestato e da prestare; condannare, altresì, pagamento delle retribuzioni maturate successivamente allo 08/07/24 e riconoscimento dello stato previdenziale ed assicurativo con versamento delle relative liquidazioni ai fondi di riferimento;
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5. considerata la materia della controversia e la sua complessità, con esistenza di contrasti giurisprudenziali, considerato, altresì, il minimo livello di reddito annuo del ricorrente e

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

l'attuale stato di disoccupazione con onere della prole, sussistendo pertanto i gravi motivi di Legge, è chiesto all'Ill.re Giudice del Lavoro, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, di disporre la compensazione delle spese e non condannare il ricorrente alla loro refusione nei confronti delle parti resistenti.

*Si dichiara, altresì, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, per la materia Lavoro pubblico impiego della controversia nonché per titolarità del ricorrente di reddito inferiore alla soglia di cui all'art. 76 DPR 115/02 con maggiorazione per figlio minore convivente a carico, la presente procedura è esente da versamento del contributo unificato.*

*Salvis juribus*

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Decreti USR Campania parità scolastica as 2010-11
2. Registro esame di stato Voltaire\_Barone Giuseppe as 2011-12
3. Controlli amministrativi
4. Riepilogo contratti di lavoro
5. Tribunale di Pavia sent. 106\_2021
6. Avvio procedimento cancellazione ruolo atto 13688\_2024 Uff.X Milano
7. Memoria difensiva
8. C.A Milano sez lavoro n. 1122\_21
9. Risoluzione contratto e intimazione rilascio immobile
10. Ordinanza cautelare TAR Lazio
11. CA Torino sent. 287\_22
12. Accesso agli atti IST Ferraris
13. Trib. Modena, sez. Lav. Sent. 134/22
14. Accesso atti USR Campania e sollecito
15. Dichiarazione redditi 2024
16. Procura alle liti e documento di identità

Tribunale Civile di Milano  
-Sez. Lavoro-

Ricorso  
ex art. 700 c.p.c.  
*con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.*

Milano, lì 18 luglio 2024

Avv. Alessandra Monti